



Segreteria Territoriale Padova Rovigo

e-mail: cislscuola.padova.rovigo@cisl.it
sito web: www.cislscuolapadovarovigo.it

Normativa Docente di sostegno

Il docente di sostegno, in caso di assenza dell'alunno con disabilità, **deve rimanere nella classe di contitolarità**, poiché la sua assegnazione è finalizzata all'integrazione scolastica e alla tutela dell'alunno. L'invio del docente di sostegno a supplire in un'altra classe espone la scuola a **responsabilità contrattuali ed extracontrattuali** in caso di infortuni (**art. 2048 c.c.**).

La **Circolare Ministeriale n. 4274/2009** e la **Nota Ministeriale n. 9839/2010** ribadiscono che il docente di sostegno non può essere utilizzato per funzioni diverse da quelle previste dal progetto di integrazione. La **Legge 104/92** e l'**art. 34 della Costituzione** sanciscono il diritto all'integrazione scolastica, impedendo di distogliere il docente di sostegno dalle sue funzioni per sostituire docenti assenti.

Diverse note dell'amministrazione e sentenze confermano questo principio, tra cui:

- **Nota USR Puglia Prot. n. 7938/2008**
- **Sentenza Corte Cost. n. 80/2010**
- **Nota Ambito Territoriale di Bergamo n. 9948/2017**
- **Nota Ambito Territoriale di Como n. 7490/2017**

L'utilizzo del docente di sostegno per supplenze compromette l'efficacia della programmazione individualizzata, in contrasto con le **Linee Guida PEI** e la **Legge 190/2014** (art. 1, comma 333). Inoltre, la **Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità** (ratificata con Legge 18/2009) impone accomodamenti ragionevoli per garantire l'inclusione scolastica.

La prassi di assegnare al docente curricolare supplenze in altre classi, lasciando solo il docente di sostegno in classe, viola il principio della compresenza e compromette l'integrazione. Tale modalità non ha fondamento giuridico e può configurare discriminazione ai sensi della **Legge 67/2006**, con possibilità per i genitori di ricorrere per tutelare i diritti dell'alunno con disabilità e dell'intera classe. **Pertanto, il docente di sostegno non può essere utilizzato per supplenze, nemmeno nella propria classe di contitolarità, in assenza del docente curricolare.**

La Segretaria Generale
Cisl Scuola Padova Rovigo
Dott.ssa Stefania Bellamio